



TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA

Il Giudice designato nel procedimento recante il **N°XXXX/2017 R.G.**, esaminati gli atti relativi al procedimento promosso da **XXXXXX XXXXXX** nata a Benin City in Nigeria il 28/4/1998, rappresentata e difesa dall'Avv. **xxxxx xxxxxxxx** presso il cui studio a Palermo in **xxxxxxx** è elettivamente domiciliata giusta procura in atti,

Rileva:

La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per ottenere la riforma del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Palermo, con verbale del 1/3/2017 notificato in data 16/6/2017, ha deciso di non riconoscere alla richiedente detta protezione, rilevando tuttavia, stante la particolare vulnerabilità della stessa, entrata in Italia minorenni ed a quel momento in stato interessante, di sussistere l'esigenza della protezione umanitaria.

Chiede quindi con il suo ricorso, depositato in data 16/7/2017 - e pertanto entro i termini di legge - il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria. Si costituiva in giudizio la Commissione territoriale contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 6/12/2017 veniva esperita l'audizione della ricorrente e la causa veniva quindi posta in decisione.

In fatto:

Dall'esame degli atti, dalle informazioni assunte attraverso le notizie divulgate dai più autorevoli organismi internazionali (Cass. SS.UU. 27310/2008) e dalle risultanze emerse nel corso dell'esperita audizione personale della ricorrente, emerge che:

la ricorrente ha trascorso un primo periodo della sua vita a Benin City, dove studiava e viveva con la madre, vedova, che gestiva un negozio di sartoria;

intorno ai 16 anni veniva “presa di mira” da una banda locale, probabilmente “cultist”, dediti ad attività illecite tra le quali lo sfruttamento della prostituzione, che la obbligavano ad avere rapporti sessuali con uomini da loro procurati.

Persuasasi a riferire alla madre quanto accadeva, questa le forniva del denaro per lasciare il paese e sottrarsi alla persecuzione della banda, ma giunta in Libia e terminato il denaro, veniva portata in un centro dove subiva violenze sessuali.

Tramite un’amica della madre che si trovava in Belgio riusciva quindi a giungere in Italia, dove veniva portata a Bari e costretta a prostituirsi per risarcire il denaro pagato per il viaggio.

Riusciva a fuggire e giungere a Palermo dove conosceva un connazionale del quale restava incinta; quando si recava in ospedale per abortire, la gravidanza era ormai in stato troppo avanzato, ed il compagno, contrario a portare avanti la gravidanza, la abbandonava.

La xxxxxx vive oggi con la sua bambina in un centro, studia ed ha il sogno di poter diventare un medico, ed ha anche intrapreso un tirocinio formativo presso una scuola dell’infanzia, ricevendo dalle responsabili del centro attestazioni più che positive.

Motivi della decisione

Nel caso in esame, non sussistono le condizioni di cui all’art.14 del D. Lgs. 251/2007 lett. a) e b) relative alla protezione sussidiaria non rischiando la ricorrente, nell’ipotesi di rimpatrio, la condanna a morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; per quanto attiene alla lett. c) dell’ora citato decreto legislativo, che prevede la protezione sussidiaria qualora nel paese di origine sussista la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, dalle informazioni assunte come sopra detto (fonti: viaggiasesicuri.it, mglobale.it, infomercatiesteri.it), nessuna di tali circostanze risulta interessare il luogo di provenienza della ricorrente la quale, significativamente, in corso di audizione innanzi la C.T. non ha esposto alcun timore derivante da una situazione di instabilità del proprio paese derivante da

conflitti generanti violenza indiscriminata, come richiesto dalla norma in esame.

Tuttavia nel caso della xxxxxxxx, considerata la sua condizione personale ed in considerazione dell'eccezionalità del suo vissuto, ricorrono le condizioni previste dall'art.19 del D. Lgs. 251/2007, che al n°2 prevede che *“Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”*.

Ricorrendo nella fattispecie più d'una di tali circostanze,

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra **xxxxxxx** **xxxxxxx** nata a Benin City in Nigeria il 28/4/1998, riconosce alla stessa il diritto alla protezione sussidiaria ordinando alla competente Questura il rilascio di ogni documentazione conseguenziale.

Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale – di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso a Palermo l'11 dicembre 2017.

Il Giudice On.

Dott. Roberto Lanza